PIANO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATI:
1. **Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche**
2. **Planimetria del Mercato settimanale**
3. **Scheda del Mercato**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 28/09/2026

Comune di Longarone
Via Roma, 60
www.comune.longarone.bl.it

INDICE

Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche 5
ALLEGATO 1 - Regolamento per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche 6
CAPO I: NORME GENERALI 6
Art. 1 – Oggetto 6
CAPO II: MERCATO SETTIMANALE 6
Art. 2 – Tipologia del mercato 6
Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento 6
Art. 4 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato 7
Art. 5 – Funzionamento del mercato 7
Art. 6 – Assegnazione posteggi 8
Art. 7 – Richiamo delle modalità di subingresso 8
Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari 9
Art. 9 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli 9
Art. 10 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli 10
Art. 11 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita 10
Art. 12 – Definizione di corrette modalità di vendita 10
Art. 13 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare 11
Art. 14 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni 11
Art. 15 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie 11
Art. 16 – Modalità di pagamento delle imposte comunali 12
Art. 17 – Migliorie di ubicazione 12
Art. 18 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 12
Art. 19 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse 12
Art. 20 – Revoca, sospensione, rinuncia dell'atto di concessione 13
Art. 21 – Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari e norme di sicurezza per impianti a gas 14
Art. 22 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita 14
Art. 23 – Mercati straordinari 14
CAPO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 15
Art. 24 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità 15
CAPO IV – COMMERCIO ITINERANTE 15
Art. 25 – Zone vietate 15
Art. 26 – Svolgimento del commercio itinerante 16
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 17
Art. 27 – Sanzioni 17

Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge.....17
Art. 29 – Abrogazione di precedenti disposizioni e decorrenza.....17

ALLEGATO 2 - Planimetria del mercato.....18

ALLEGATO 3 - Scheda del mercato.......19

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, in particolare allo svolgimento dei mercati;
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

PARTE 1
Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione e, in particolare, allo svolgimento del mercati

Il mercato settimanale ha carattere storico, e si svolge nella giornata di venerdì con posteggi in concessione individuati nelle seguenti aree:

- Piazza Tasso;
- Via Roma;
- Piazza Umberto I;

come risulta dalla planimetria allegata (all. 2) e dalla relativa scheda allegata (all. 3).

PARTE 2
Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art. 25.

PARTE 3
Regolamento per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

ALLEGATO 1

Regolamento per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 e ss.mm.ii., dei relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2001 n. 1902 e ss.mm.ii, della D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633, della D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028, della D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113, della D.G.R. 5 giugno 2012 n. 1010 e della D.G.R. 18 giugno 2013 n. 986.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale secondo le tipologie previste dal D.Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 10/2001.
3. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
   - su posteggi dati in concessione per dieci anni, ai titolari di **autorizzazione di tipo "A";**
   - in forma itinerante su qualsiasi area, purché non rientrante tra quelle elencate all'art. 25 del presente Regolamento, da parte dei titolari di **autorizzazione di tipo "B".**
4. Per il rilascio delle autorizzazioni ci cui al comma precedente si fa riferimento alla normativa vigente nel tempo.

CAPO II: MERCATO SETTIMANALE

Art. 2 – Tipologia del mercato

1. Il mercato di Longarone è un mercato maggiore (superiore a 20 posteggi) con cadenza settimanale.
2. Il mercato esiste da tempo e non vi sono specifici atti o delibere di istituzione a cui riferirsi. Il Consiglio Comunale ha preso atto della loro esistenza e li ha riconosciuti con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 04 giugno 2002.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo il venerdì mattina dalle ore 07:30 alle ore 14:00.
2. Nel mercato possono operare solamente i commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001
3. I concessionari di posteggio entro le ore 08:00 devono avere installato in tutte le loro parti i propri banchi-autoservizi, le attrezzature consentite e posizionato la merce nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Per esigenze di viabilità e di sicurezza è tassativamente vietato l'accesso dei concessionari all'area di mercato dopo le ore 07:45.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06:00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13:00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per

l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

5. Entro le ore 14:30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, ove sono evidenziati

a) l'ubicazione:
   - Piazza Tasso;
   - Via Roma;
   - Piazza Umberto I;

b) la superficie complessiva del mercato: mq. 1.500 circa;

c) la superficie complessiva dei posteggi: mq. 1041 circa;

d) il totale dei posteggi: n. **21**, di cui:
   - n. **7** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
   - n. **10** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore non-alimentare;
   - n. **4** riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

e) caratteristiche del mercato, così come riportate nella planimetria allegata sub 2 nella quale sono indicati:
   - l'ubicazione del mercato, la delimitazione delle aree di pertinenza e la loro superficie complessiva;
   - le aree destinate al settore alimentare, non alimentare e ai produttori agricoli;
   - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
   - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
   - le tipologie merceologiche e i settori commerciali riferiti ad i singoli posteggi

2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici (alimentare/non alimentare/prodotti agricoli) diversi da quelli previsti per i singoli posteggi.
3. La validità della precedente norma si estende anche agli operatori precari.

Art. 5 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 6 aprile 2001 n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune il quale garantisce comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici e inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o a impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 6 – Assegnazione posteggi

1. La concessione dei posteggi avviene a seguito di domanda da presentare con procedura telematica al Suap del Comune di Longarone, secondo le modalità indicate e utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione di volta in volta al momento della pubblicazione del bando per i nuovi posteggi nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.
2. A seguito della presentazione delle domande, verrà redatta una graduatoria unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
3. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, allo stesso è data la facoltà di sceglierne un altro tra quelli non ancora assegnati appartenenti al medesimo mercato aventi la medesima tipologia.
4. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle annualità restanti della concessione alla quale lo stesso sta subentrando.
5. Ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale.

Art. 7 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. Ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni

dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi, non presenti sul posteggio assegnato alle ore 07:45, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, ai sensi del precedente art. 3 comma 3.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio vengono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari, aventi tutti i requisiti richiesti, presenti sul posto entro le ore 08:00.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A) o B), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. Gli operatori sprovvisti di autorizzazione in originale non potranno concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
   a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
   b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.
5. Per conseguire una presenza l'operatore precario deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia nel qual caso la presenza non viene annotata.

Art. 9 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

2. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/01. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi mediante concessione è effettuata in base ai seguenti criteri:
   - maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
   - maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
   - ordine cronologico di ricezione della domanda.
4. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda. Il produttore deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile i prodotti che non provengono dalla propria azienda. In ogni caso, per avvalersi delle disposizioni sulla vendita diretta ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 228/01 e ss.mm.ii., l'ammontare dei ricavi delle vendite per anno solare precedente relativi a tali prodotti non può superare la somma di euro 160.000,00 per le ditte individuali e di euro

4.000.000,00 per le società. Infine la superficie espositiva dedicata a tali prodotti deve essere sensibilmente inferiore a quella relativa ai prodotti della propria azienda.

5. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, per tutti i posteggi riservati ai produttori agricoli è ammessa l'assegnazione dei posteggi a utilizzo stagionale per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 10, ma con validità limitata a uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati.

Art. 10 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Nel caso di assenza del concessionario, l'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
   a) maggiore numero di presenze, effettuate come operatore precario, maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione;
   b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
   c) sorteggio.
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 11 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati negli spazi assegnati, appositamente delimitati dalla planimetria.
2. I suddetti posteggi dovranno essere delimitati in modo visibile con dei segni posti a terra.

Art. 12 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione di esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione di esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti nel rispetto delle modalità di raccolta indicate da soggetto gestore del servizio.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere più di 50 cm dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato. Tutte le merci devono essere poste al livello dei banchi di vendita che devono essere tra loro allineati e avere un'altezza minima dal suolo di 50 cm e non debbono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura dei banchi e anche all'interno delle tende stesse qualora penalizzino la visuale dei banchi vicini.
5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,20 e devono essere collocati in modo da lasciare libero e agevole il

passaggio, in modo tale da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

6. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 100 centimetri.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 13 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06:30 alle ore 14:30 è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza e primo soccorso.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione e di sosta veicolare posizionando idonea segnaletica e transennatura, assicurando la necessaria sorveglianza da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 14 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Comunale competente è tenuto a disposizione degli operatori - e di chiunque abbia interesse - la planimetria del mercato e dei posteggi isolati, con l'indicazione dei posteggi indicati a mezzo di numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Comunale competente ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle assegnazioni delle concessioni e comunicarlo alla Regione.

Art. 15 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
   a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
   b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
   c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio, sono aggiornate settimanalmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 16 – Modalità di pagamento delle imposte comunali

1. Tutte le concessioni sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nei vigenti regolamenti comunali. Per le concessioni giornaliere ai precari viene effettuata la registrazione delle presenze da parte del personale di Polizia Locale e con cadenza semestrale viene richiesto alle ditte il pagamento delle occupazioni effettuate.

.

Art. 17 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare alla Regione i dati relativi ai posteggi liberi al fine della loro assegnazione, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori del mercato che abbiano un'attività compatibile con lo specifico posteggio vacante la comunicazione relativa al posto resosi libero, invitando gli stessi a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore interessato dovrà comunicare al Comune esclusivamente a mezzo SUAP, a partire dal 15° e non oltre il 30° giorno dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà considerata come volontà di non modificare la propria posizione.
4. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
    a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
    b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art 18 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 19 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità o altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo

i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati e agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 15, formulata sulla base:
   a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
   b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 20 – Revoca, sospensione, rinuncia dell'atto di concessione

1. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della L.R. 6 aprile 2001 n. 10 e successive modificazioni, il responsabile del servizio, dopo aver accertato la fattispecie che ricorre, la contesta all'interessato, assegnandogli un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero dopo aver esaminato le controdeduzioni presentate, dispone la revoca con proprio provvedimento.

2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze, corrispondenti a un periodo di 4 mesi in ciascun anno solare. In caso di società, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. I periodi di assenza per malattia, gravidanza, maternità, vengono considerate assenze giustificate, fatta salva la presentazione all'Ufficio competente di idonea documentazione comprovante la motivazione dell'assenza.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile e acquista efficacia con la presentazione al SUAP del Comune.

Art. 21 – Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari e norme di sicurezza per impianti a gas

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.
4. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni sulla sicurezza stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - n. 3794 datata 12 marzo 2014, contenente le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, elaborate da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comitato Italiano Gas e di ANVA – Associazione Italiana Venditori Ambulanti.
5. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
6. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione.
7. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3, deve munirsi di una dichiarazione di collaudo annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia.
8. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione in corso di validità ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati e delle varie manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.

Art. 22 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga nella medesima giornata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 23 – Mercati straordinari

1. Il mercato straordinario consiste nell'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria.

2. L'effettuazione di mercati straordinari può essere disposta su proposta presentata, per iscritto, con la sottoscrizione per espressa adesione di almeno il 50% degli operatori titolari di posteggio nel mercato interessato.

3. La proposta deve pervenire al comune almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria o aggiuntiva del mercato.

4. La Giunta Comunale deve decidere entro 45 giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. L'effettuazione di un'edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno 15 giorni prima della data prevista.

6. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

CAPO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 24 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. In occasione delle sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, secondo i criteri di cui all'art. 26 del presente Regolamento, autorizzazioni di posteggio temporanee.
2. La Giunta Comunale può, con specifico provvedimento, individuare di volta in volta, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, i posteggi da assegnare ai partecipanti. Nel suddetto provvedimento la Giunta Comunale fisserà il termine massimo per la presentazione delle domande di concessione del posteggio, nonché le modalità di assegnazione e di utilizzo dello stesso.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione a una stessa ditta.

CAPO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 25 – Zone vietate

1. Per motivi di viabilità, sicurezza della circolazione stradale, igiene pubblica e salvaguardia del decoro urbano, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale:
   - Via Roma
   - Via Niccolò Cavalli
   - Piazza Jacopo Tasso
   - Piazza Pietro Gonzaga
   - Piazza Mazzolà
   - Piazza I° Novembre

- Via I° Novembre
- Piazza Caduti e Dispersi in Russia
- Piazza Umberto I°
- Piazza 9 Ottobre 1963
- Piazza Martiri della Libertà
- Piazzale Stazione FF.SS.
- Via Malcolm
- Via Rivalta
- Via Protti

2. È vietato l'esercizio del commercio itinerante in Via Trevisan e Viale Soccorritori del Vajont esclusivamente nei giorni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche presso i padiglioni di Longarone Fiere.

3. In tutte le frazioni comunali, al fine di tutelare la continuità dei servizi essenziali garantiti dai negozi di vicinato e di assicurare l'ordinata fruibilità degli spazi pubblici, non è consentito lo svolgimento del commercio itinerante **entro un raggio di 250 metri** da esercizi commerciali in attività aventi un'offerta merceologica analoga o sovrapponibile.

Art. 26 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività, contestualmente all'invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
3. L'abilitazione di cui al comma 2 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita, inoltre, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo dell'esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 del D.Lgs 114/1998 e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
4. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino a un massimo di **2** (due) ore nello stesso posto, con l'obbligo di successivo spostamento di almeno **250 metri** e con il divieto di ritornare nello stesso punto nell'arco della medesima giornata.
5. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante, a condizione che:
    - l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno;
    - la merce non sia esposta su banchi collocati a terra;
    - siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie in materia di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari.
6. Durante l'esercizio dell'attività, l'operatore ha l'obbligo di tenere a disposizione e di esibire in originale, su richiesta degli organi preposti alla vigilanza, il titolo abilitativo e ogni altro documento

prescritto per la vendita.

7. Al termine di ciascuna sosta per la vendita, l'operatore è tenuto a lasciare lo spazio occupato completamente pulito e privo di rifiuti o residui derivanti dall'attività svolta.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e agenti di Polizia Locale nonché dagli appartenenti agli altri organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non sanzionate da norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per le violazioni inerenti all'esercizio dell'attività in assenza di autorizzazione, fuori dal territorio autorizzato o in violazione delle prescrizioni sulla sosta e sui posteggi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dall'art. 12 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10.
4. Nei casi previsti dalla legge, l'accertamento delle sanzioni comporta l'applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro cautelare e della successiva confisca delle merci e delle attrezzature impiegate nell'attività illecita, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 20 della Legge n. 689/1981.
5. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 e ss.mm.ii. unitamente alle relative deliberazioni applicative della Giunta Regionale del Veneto.

Art. 29 – Abrogazione di precedenti disposizioni e decorrenza

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e le ordinanze comunali precedentemente adottate in materia, incompatibili o comunque in contrasto con le norme in esso contenute.
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare con la quale viene approvato.

ALLEGATO 2

Planimetria del mercato settimanale

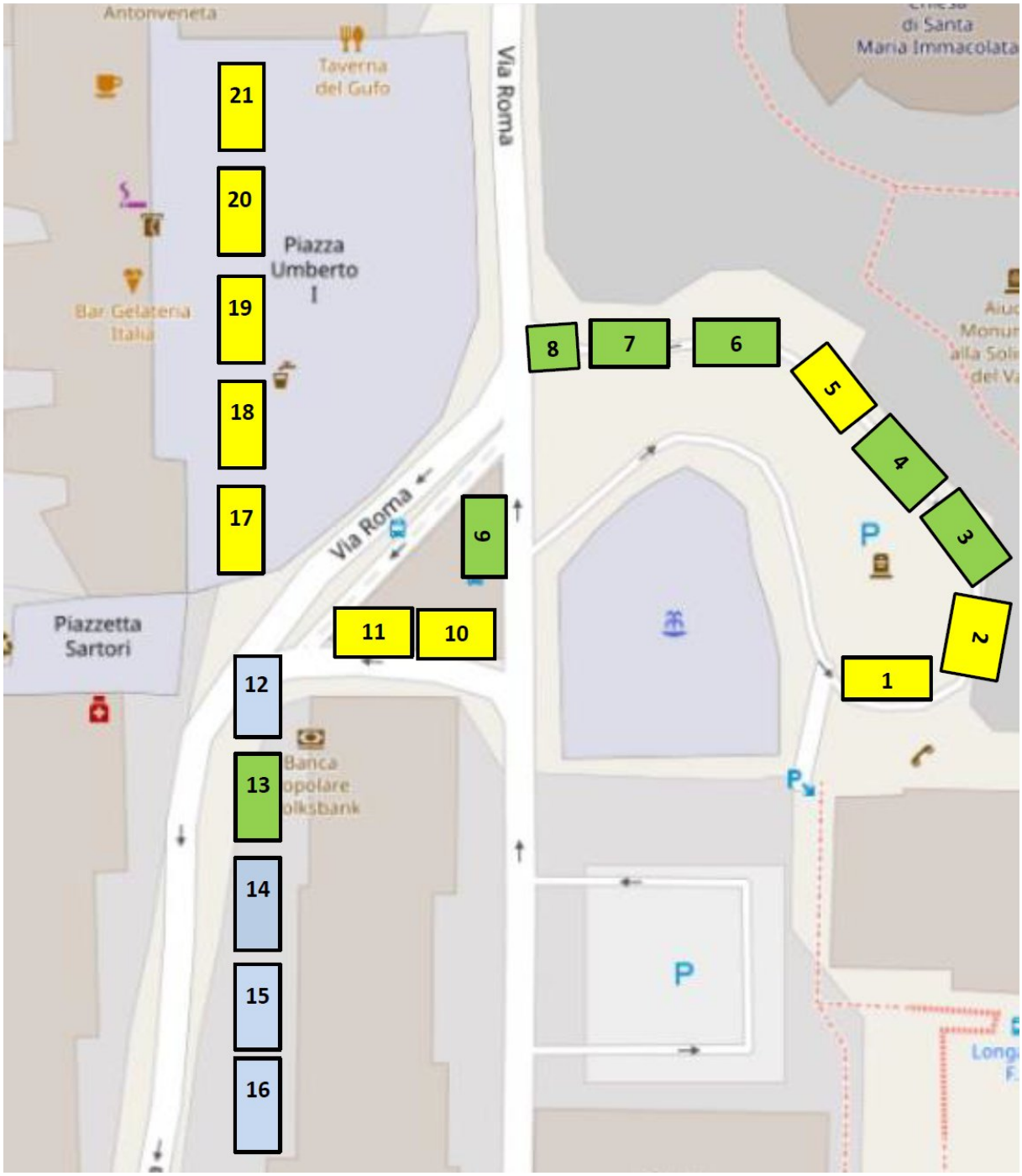

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

PRODUTTORI AGRICOLI

ALLEGATO 3

Scheda mercato settimanale Comune di Longarone

A. UBICAZIONE AREA INTERESSATA

Il mercato si svolge nelle seguenti aree:

- Via Roma;
- Piazza Tasso;
- Piazza Umberto I;

DELIMITAZIONE AREA INTERESSATA

L'area in cui si svolge il mercato settimanale in corrispondenza della carreggiata stradale è delimitata da segnaletica stradale verticale di divieto di transito.

SUPERFICIE COMPLESSIVA

Superficie complessiva dell'area interessata dal mercato settimanale: mq. 1.500 circa.

B. AREE DESTINATE AL SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AI PRODUTTORI AGRICOLI

I posteggi non sono raggruppati per settori, ma posizionati come da planimetria allegata.

C. NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTEGGI

Numero complessivo dei posteggi del mercato: 21.

DISLOCAZIONE DEI POSTEGGI

- n. 5 posteggi in Piazza Umberto I;
- n. 8 posteggi in via Roma;
- n. 8 posteggi in Piazza Tasso;

DIMENSIONAMENTO DEI POSTEGGI

- Dimensionamento singolo dei posteggi:

n. posteggio	Dimensioni (lato x lato)
1	ml. 6,00 x 9,00
2	ml. 6,00 x 9,00
3	ml. 6,00 x 10,00
4	ml. 8,50 x 5,50
5	ml. 11,00 x 7,00
6	ml. 5,00 x 9,00
7	ml. 8,00 x 12,00
8	ml. 5,00 x 5,00
9	ml. 7,00 x 5,00
10	ml. 5,50 x 7,00
11	ml. 10,50 x 5,50
12	ml. 3,00 x 3,00
13	ml. 3,00 x 6,00
14	ml. 5,00 x 5,00
15	ml. 9,50 x 5,00
16	ml. 10,00 x 5,50
17	ml. 10,00 x 5,50

18	ml. 6,00 x 8,50
19	ml. 6,50 x 9,50
20	ml. 10,50 x 6,00
21	ml. 6,00 x 10,00

- Dimensionamento complessivo dei posteggi: 1.040 mq circa;

D. NUMERAZIONE CON CUI SONO IDENTIFICATI I SINGOLI POSTEGGI
I posteggi sono numerati dal n. 1 al n. 21

E. TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE E/O SETTORI COMMERCIALI RIFERITI AI SINGOLI POSTEGGI
- n.**7** posteggi per il settore alimentare (nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13);
- n. **10** posteggi per il settore non alimentare (nn. 1, 2, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21);
- n. **4** posteggi per i produttori agricoli (nn. 12, 14, 15, 16).